



CITTÀ DI CHIARI

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLA VILLA MAZZOTTI E DEL SUO PARCO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°39 del 22/06/2015

PREMESSA

La Villa Mazzotti e il suo parco sono patrimonio architettonico e ambientale del Comune di Chiari.

Con il presente regolamento il comune di Chiari intende fissare le regole di utilizzo e di gestione della struttura con il fine di assicurarne da un lato la migliore gestione e conservazione e dall'altro di garantirne la più ampia fruibilità ai cittadini, alle associazioni e più in generale a tutti gli enti e organizzazioni presenti sul territorio in un'ottica volta a far sì che la villa e il suo parco assurgano a vera e propria risorsa posta a disposizione della comunità.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

La villa e il suo parco sono prioritariamente destinate a sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, imprenditoriali e commerciali presenti sul territorio comunale oltre che al diletto e allo svago dei cittadini e delle loro famiglie.

ART. 2

L'amministrazione comunale stabilisce prioritariamente le proprie necessità in ordine all'utilizzo della villa e del suo parco al fine di poter realizzare proprie iniziative o permettere la realizzazione di attività di terzi che intende promuovere o sponsorizzare. Al di fuori del calendario delle iniziative di cui sopra la villa ed il parco possono essere concessi in uso secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti. I richiedenti l'utilizzo della villa e/o del suo parco sono considerati responsabile nei riguardi dell'ente di eventuali danni ai beni di proprietà comunale

ART. 3

La Giunta comunale fissa i canoni e le eventuali cauzioni dovute per la concessione in disponibilità a terzi della villa e/o del parco in ragione della diversa natura delle iniziative per le quali l'utilizzo è richiesto. Il signor Sindaco, tenuto conto di motivate ragioni di pubblico interesse, ha facoltà di autorizzare l'esenzione o il pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di canone o di cauzione.

Il parco della villa, fatto salvo il caso di concessione in disponibilità a terzi per iniziative specifiche, è liberamente e gratuitamente usufruibile dai cittadini nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli seguenti.

La villa è usufruibile solo previa specifica concessione di utilizzo rilasciata ad esclusivo e insindacabile giudizio dell' Amministrazione. I limiti e i criteri a cui devono attenersi i soggetti autorizzati all'utilizzo della struttura sono contenuti nell'atto di concessione in disponibilità tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento e delle caratteristiche dell'evento che si intende realizzare.

ART. 4

I canoni per l'utilizzo della villa e del parco sono finalizzati a reperire risorse per far fronte, anche solo parzialmente, alle spese di gestione e manutenzione della struttura.

CAPO II LA VILLA

ART. 5

La concessione in disponibilità a terzi della villa è rilasciata previa richiesta effettuata esclusivamente compilando apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale. La richiesta di utilizzo deve pervenire entro e non oltre trenta giorni prima della data per la quale si richiede l'utilizzo.

L'ordine di priorità in relazione all'utilizzo è stabilito, di norma, in base all'ordine cronologico del numero di protocollo attribuito alla richiesta effettuata secondo le modalità di cui sopra. In ogni caso i soggetti richiedenti aventi residenza o sede nel comune di Chiari godono di diritto di precedenza rispetto a richieste non ancora assentite presentate da soggetti provenienti da altri comuni.

Sulla scorta delle richieste effettuate e assentite viene formato un ordine di prenotazione. Fatto salvo quanto sotto indicato, il versamento della cauzione, qualora dovuta, costituisce titolo per la conferma dell'ordine di prenotazione a garanzia dell'effettiva disponibilità della struttura nei giorni richiesti. Se la cauzione non è dovuta il vincolo di prenotazione nasce a carico del comune con il rilascio della concessione di utilizzo.

Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione comunale relative a richieste di utilizzo della villa effettuate oltre 180 giorni prima dell'effettivo uso sono efficaci e vincolanti per la stessa dopo il versamento nei termini richiesti di un anticipo pari al 40% del canone di concessione stabilito dalla Giunta municipale.

In caso di disdetta effettuata entro novanta giorni dalla data di utilizzo l'eventuale cauzione è trattenuta dal Comune a titolo di penale per una quota pari al 50%. Disedette successive a tale termine comportano il totale incameramento della cauzione.

Il canone è invece in ogni caso integralmente restituito salvo la quota di anticipo di cui sopra.

Al fine di poter effettuare le dovute pulizie è consentito disporre gratuitamente della villa il giorno precedente e successivo a quello in cui si svolge l'evento per il quale si è fatta la richiesta.

ART. 6

La concessione dell'utilizzo della villa è nominativo e non è cedibile a terzi. Il soggetto richiedente è considerato responsabile del corretto utilizzo dell'immobile.

Gli spazi concessi in uso sono solo quelli specificatamente risultanti dall'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

Gli utilizzatori degli spazi concessi in disponibilità assumono a loro totale carico e responsabilità l'onere di acquisire ogni necessaria autorizzazione o certificazione necessaria per la realizzazione dell'evento dagli stessi organizzato, limitandosi l'ente comunale a fornire il mero utilizzo degli spazi richiesti nello stato di fatto in cui si trovano.

Durante l'utilizzo dei locali concessi in disponibilità i fruitori dovranno attenersi a norma di buona educazione, di civile convivenza, diligenza nel rispetto dei luoghi.

L'utilizzo dei locali deve essere effettuato rispettando le prescrizioni contenute nell'atto di concessione in utilizzo.

In ogni caso nella villa è assolutamente vietato:

- attivare o manipolare quadri elettrici senza autorizzazione del servizio di custodia;
- accendere fiamme;
- confezionare o cuocere cibi;
- utilizzare l'immobile per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso;
- modificare anche solo temporaneamente senza autorizzazione specifica lo stato dei luoghi
- ogni altro comportamento vietato nell'atto di concessione in disponibilità.

ART. 7

I locali devono essere riconsegnati nello stesso stato in cui sono stati consegnati. In ogni caso dopo ogni evento spetta agli utilizzatori provvedere alla perfetta pulizia e se necessario alla manutenzione dell'immobile rimuovendo tutte le eventuali attrezzature utilizzate entro 24 ore salvo diverso accordo con l'amministrazione. Il soggetto utilizzatore è responsabile in ogni caso di ogni danno provocato alla struttura derivante dall'attività che in esso ha svolto. Tutte le responsabilità per danni a persone o cose che

dovessero derivare in relazione all'attività svolta nell'immobile sono a totale carico dell'utilizzatore con espresso esonero in riguardo nei confronti dell'amministrazione comunale. Le attrezzature o il materiale di proprietà del concessionario depositate nella struttura a qualunque titolo sono custoditi a cura del medesimo. Nessuna responsabilità si assume pertanto l'amministrazione comunale riguardo a furti o danneggiamenti subiti. Nessuna modifica strutturale di carattere temporaneo o permanente può essere effettuata all'interno o all'esterno dell'immobile. A garanzia dei danni all'immobile il signor Sindaco, in ragione della particolarità di un 'iniziativa può prevedere idonee cauzioni aggiuntive rispetto a quelle previste ordinariamente dalla giunta comunale

ART. 8

L'accesso e la consegna in disponibilità della villa avviene alla presenza del custode o di altro personale comunale incaricato che provvede alla verifica congiunta dello stato dei luoghi. Eguale verifica è effettuata prima della riconsegna dell'immobile. L'eventuale cauzione è restituita solo dopo la verifica dell'assenza di danni alla struttura e dell'avvenuta pulizia dei luoghi. In caso di danni o di mancata pulizia dei luoghi la cauzione è trattenuta tutta o in parte a rimborso delle spese di ripristino salva la possibilità dell'amministrazione di richiedere ulteriori somme a rimborso in caso di danni di importo eccedente la cauzione medesima.

ART. 9

L'amministrazione si riserva di effettuare in ogni momento, anche nel corso dell'evento per cui la villa è stata concessa in utilizzo, ispezioni e controlli anche attraverso terzi debitamente autorizzati. In caso vengano riscontrati comportamenti o situazioni in contrasto con le norme e i criteri fissati dal presente regolamento l'Amministrazione si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di revocare con effetto immediato la concessione in utilizzo dell'immobile senza onere di alcun rimborso o indennizzo comunque denominato e con la facoltà di incamerare comunque il canone versato e l'eventuale cauzione, impregiudicato ogni diritto a ottenere ulteriori risarcimenti del danno.

ART. 10

Il pagamento del canone di utilizzo e della cauzione qualora dovuti è effettuato esclusivamente presso la Tesoreria comunale secondo le modalità stabilite dall'ufficio competente. L'eventuale cauzione richiesta deve essere versata entro i termini stabiliti dall'ufficio medesimo.

ART. 11

Previa delibera di giunta, così come previsto dall'articolo 3 comma 1 del DPR 396/2000, le sale della villa potranno essere destinate a luogo per la celebrazione dei matrimoni.

CAPO III IL PARCO DELLA VILLA

ART. 12

Il Parco della Villa Mazzotti è un parco pubblico che rappresenta una risorsa ambientale fondamentale per la Città di Chiari. L'Amministrazione comunale ne promuove l'uso e la fruibilità da parte dei cittadini

L'Amministrazione comunale assume l'obbligo di garantirne la conservazione in tutte le sue singole componenti tutelando le sue biodiversità.

ART. 13

L'orario di apertura del parco è indicato in apposite bacheche poste all'ingresso del parco medesimo. L'orario stesso è stabilito dal Sindaco con apposita Ordinanza.

È vietato permanere nel parco oltre l'orario di chiusura, salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

ART. 14

Ai visitatori è fatto obbligo di mantenere, durante la permanenza nel parco, un contegno educato, rispettoso delle norme di civile convivenza oltre che delle prescrizioni del presente regolamento.

ART.15

Al fine di promuovere la tutela e il corretto utilizzo del parco al suo interno è vietato:

- molestare in qualsiasi modo gli animali;
- distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
- raccogliere, danneggiare, estirpare flora, frutti, funghi;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura;
- produrre luci, suoni e rumori molesti
- transitare con biciclette o con mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi di servizio e di vigilanza;
- accendere fuochi;

- allestire campeggi;
- introdurre sedie, sdraio, tavoli da campeggio al di fuori delle aree a ciò espressamente adibite ;
- danneggiare fabbricati e manufatti o utilizzarli impropriamente;
- condurre animali liberi di grossa taglia e quindi pericolosi per l'altrui incolumità.
- effettuare attività di accattonaggio
- circolare, giocare o sostare indossando costumi da bagno o i soli indumenti intimi o comunque abiti succinti contrari alla pubblica decenza
- sedersi o sdraiarsi sullo scalone di accesso alla villa

Con apposita ordinanza sindacale potranno essere introdotti ulteriori divieti o modificati quelli previsti dal presente regolamento in ragione di eventuali sopravvenute necessità o valutazioni di opportunità in ordine alla corretta gestione del parco

ART. 16

Tutto ciò che non è espressamente vietato dal presente regolamento è ammesso qualora non in contrasto con la legge o con altri regolamenti comunali.

Sono ammesse le seguenti attività, con i limiti sotto indicati:

- calpestare o distendersi nelle aree verdi, purché ciò non comporti rovina o danno all'ambiente;
- suonare strumenti musicali o svolgere qualsiasi attività artistica, purché ciò non comporti danno o rovina all'ambiente e non sia di eccessivo disturbo agli altri visitatori.

Sono ammesse, ma soggette a specifica autorizzazione comunale, le seguenti attività:

- esercitare forme di commercio o di vendita;
- esporre avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;
- effettuare manifestazioni di qualsiasi tipo, quali assemblee, esposizioni, parate, spettacoli, attività agonistiche etc. etc.;

ART. 17

Gli spazi riservati ai bambini sono appositamente individuati.

È vietato, per le persone superiori all'età di 12 anni, usufruire delle attrezzature e giochi riservati ai bambini.

ART. 18

Nelle aree verdi del parco saranno collocate tabelle riassuntive che consentiranno al visitatore di conoscere le principali regole cui attenersi nell'utilizzo degli spazi.

ART. 19

Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Municipale, alle forze dell'ordine, all'ente gestore del parco, nonché al personale di custodia appositamente incaricato.

ART. 20

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente capo sono punite con la sanzione amministrativa dell'ammenda nella misura minima di € 25,00 fino ad un importo massimo di € 500,00 fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno provocato.

CAPO IV NORME FINALI

ART. 21

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione dello stesso ai sensi del vigente Statuto comunale.